

CIRCOLARE n. 16/2010

Spett.li Clienti

Loro SEDI

Pesaro, 26 novembre 2010

1 - Disegno Di Legge Finanziaria 2011:

- 1.1 - Attività di accertamento e aumento delle sanzioni ridotte;
 - 1.2 - Soppressione aumento contributivo 0,09%;
 - 1.3 - Agevolazione piccola proprietà contadina;
 - 1.4 - Detassazione C.D. "Premi produttività";
 - 1.5 - Detrazioni del 55%;
 - 1.6 - Regime Iva cessioni immobili uso abitativo.
-

1 - DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2011, Atto Senato n. 2464

Recentemente la Camera ha approvato il disegno di legge contenente la manovra Finanziaria per il 2011, o meglio la c.d. "Legge di stabilità 2011". Il testo normativo è caratterizzato da un limitato contenuto di natura fiscale poiché le principali misure in materia economica / finanziaria sono state inserite nel DL n. 78/2010, contenente la c.d. "Manovra correttiva".

N.B: Per la definitività delle novità di seguito sintetizzate si dovrà attendere l'approvazione da parte del Senato, prevista entro la prima metà del prossimo mese di dicembre.

Di seguito si propone una sintesi delle novità di carattere fiscale ivi contenute.

1.1 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E AUMENTO SANZIONI RIDOTTE (commi da 17 a 22)

È previsto un **aumento delle sanzioni ridotte** a beneficio del **contribuente applicabili, a decorrere dall'1.2.2011**, agli istituti deflativi del contenzioso e al ravvedimento operoso, come di seguito schematizzato:

ISTITUTO DEFLATIVO	Vecchia sanzione ridotta	Nuova sanzione ridotta
Adesione agli inviti al contraddittorio ed ai Pvc	Un ottavo del minimo	Un sesto del minimo
Accertamento con adesione	Un quarto del minimo	Un terzo del minimo
Acquiescenza accertamento e definizione agevolata delle sanzioni	Un quarto dell'irrogato	Un terzo dell'irrogato
Conciliazione giudiziale	Un terzo delle sanzioni dovuto sul tributo "concordato"	40% delle sanzioni dovute sul tributo "concordato"
Ravvedimento operoso	Un dodicesimo ed un decimo del minimo	Un decimo ed un ottavo del minimo

1.2 - SOPPRESSIONE AUMENTO CONTRIBUTIVO 0,09% (comma 39)

La Finanziaria 2011 abroga il comma 10 dell'art. 1, Legge n. 247/2007 (Finanziaria 2008) che prevedeva l'aumento, a decorrere dall'1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani / commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

1.3 - AGEVOLAZIONE PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (comma 41)

L'agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale nella misura dell'1%) disciplinata dall'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, in scadenza al 31.12.2010, è **prorogata "a regime"**.

1.4 - DETASSAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ" (comma 47)

È **prorogata per il periodo 1.1 – 31.12.2011** l'agevolazione prevista a favore dei c.d. "premi di produttività" consistente nell'assoggettamento all'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%** delle somme erogate su un **importo massimo complessivo lordo di € 6.000** con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che nel

2010 hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40.000**, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 ad imposta sostitutiva. È altresì previsto lo **sgravio dei contributi** dovuti per il lavoratore e il datore di lavoro per il periodo 1.1 – 31.12.2011.

1.5 - DETRAZIONE 55% (comma 48)

È **prorogata al 2011** la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007. La detrazione spettante però dovrà essere **usufruita in 10 rate annuali**, anziché in 5.

È prevista l'applicazione **anche per il 2011** delle disposizioni contenute negli artt. 1, comma 24, Finanziaria 2008 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 e pertanto:

- **non è necessario** disporre dell'attestato di certificazione / qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla **sostituzione di finestre** comprensive di infissi in singole unità immobiliari e in caso di **installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda;
- in presenza di **interventi che proseguono** anche nel periodo d'imposta successivo il soggetto interessato dovrà **inviare l'apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate (oltre alla comunicazione di fine lavori).

1.6 - REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO (comma 86)

Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72 viene **esteso di un anno**. La disposizione è applicabile alle **cessioni effettuate entro 5 anni dalla costruzione / ristrutturazione** da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero.

Lo studio **Giampaoli & Partners Consulting** rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.